
RESOCONTO GSE - ELETTRICITÀ FUTURA

Criticità e quesiti di carattere generale

Relazione periodica al GSE del 25 marzo 2020

Sommario

1. QUESITI DI SISTEMA.....	2
1.1. DM FER1 – Chiarimenti sulle proroghe concesse dal GSE in relazione all'emergenza Covid-19.....	2

1. QUESITI DI SISTEMA

1.1. DM FER1 – Chiarimenti sulle proroghe concesse dal GSE in relazione all'emergenza Covid-19

EF - Facendo riferimento alle disposizioni del GSE, pubblicate con news del 24 marzo 2020 e inerenti alle proroghe dei termini per i procedimenti amministrativi e connessi adempimenti, chiediamo di confermare:

- 1) che il nuovo termine del 5 febbraio 2021 per l'entrata in esercizio degli impianti che possono accedere alle tariffe DM2016, verrà applicato anche agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi dei bandi successivi al primo;
- 2) che non verrà applicata la decurtazione della tariffa offerta dello 0,5% (rif. art 10.2 e art.17.7) durante i 6 mesi di proroga concessi per rispettare il termine ultimo di entrata in esercizio per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie ai sensi del primo bando;
- 3) che verrà prorogato di sei mesi anche il termine a partire dal quale inizierà ad applicarsi la decurtazione della tariffa offerta dell'1% all'anno fino all'entrata in esercizio, prevista dall'articolo 7,3 del DM 2019.

GSE

- 1) In relazione alla proroga del termine ultimo per entrare in esercizio e accedere alla "tariffa di riferimento" prevista dal DM 23 giugno 2016, si fa presente che nel Comunicato stampa e relativa tabella vi è un'impresione, infatti tale proroga si deve intendere applicabile a tutti gli impianti, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dal DM 4 luglio 2019 e relativi Regolamenti Operativi, previsti dall'art.7.1.a del DM 4 luglio 2019.
- 2) Si precisa che la proroga dei termini per l'entrata in esercizio previsti dal DM 6 luglio 2012, dal DM 23 giugno 2016 e dal DM 4 luglio 2019, concessa dal GSE in esito alla Delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (nel seguito, DPCM), deve intendersi riferita, per via logica, anche ai mesi nei quali sono previste le decurtazioni previste dai medesimi decreti, che, pertanto, slitteranno di 180 giorni al pari del termine per l'entrata in esercizio.

Resta inteso che per gli impianti per i quali alla data di entrata in vigore del DPCM è già intervenuta una decurtazione della tariffa, questa permane e le successive decurtazioni intervengono a partire dai giorni che si ottengono sommando 180 gg ai termini originariamente previsti per lo specifico procedimento.

A titolo esemplificativo, si consideri un impianto che in seguito a una proroga dei termini per l'entrata in esercizio, concessa a seguito di calamità naturale, avesse al giorno "X mese 2020", antecedente all'entrata in vigore del DPCM, totalizzato una decurtazione dell'1% della tariffa con l'avvio della successiva decurtazione in un giorno successivo all'entrata in vigore del DPCM; lo slittamento di 180 giorni deve intendersi riferito ai termini delle decurtazioni successive. Pertanto la decurtazione dell'1%, permanerebbe, e la decurtazione successiva interverrebbe il giorno che si individua sommando 180 giorni al giorno originariamente previsto in quello specifico procedimento.

- 3) Sì, il termine di cui all'art.7.3.a del DM 4 luglio 2019 si deve intendere prorogato di 180 giorni.

Conclusivamente, si rappresenta che a breve il GSE provvederà a pubblicare una nuova versione delle informazioni in argomento, così da rendere fruibili a tutti gli operatori del settore le informazioni sopra riportate.